

Legge regionale 04 novembre 2014 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Potenziamento degli interventi a favore dell'accesso al credito delle imprese e a sostegno della promozione e dello sviluppo economico.

Art. 6

(Riduzione del vincolo di destinazione)

- 1.** In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il soggetto beneficiario dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 156 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di tre anni.
- 2.** La riduzione del termine di durata del vincolo di destinazione disposta al comma 1 si applica anche nel caso dei vincoli di destinazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.